



Comune di Ardore

Provincia di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Sito: www.comune.ardore.rc.it

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

Regolamento del procedimento sanzionatorio ex art. 47 D.Lv.o n. 33/2013

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 23/12/2015.

Indice

- Art. 1 – La materia del regolamentopag. 3;
- Art. 2 – Principipag. 6;
- Art. 3 - Autorità competente all'irrogazione delle sanzionipag. 8;
- Art. 4 - Procedimento istruttoriopag. 9;
- Art. 5 - Sanzioni per violazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013...pag. 9;
- Art. 6 - Sanzioni per violazione degli artt. 22, comma 2, e 47, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 33/2013.....pag. 10;
- Art. 7 - Procedimento sanzionatorio pag. 12;
- Art. 8 – Opposizionepag. 12;
- Art. 9 – Pubblicitàpag. 15;
- Art. 10 - L'approvazione del regolamentopag. 15;
- Art. 11 - Norma transitoriapag. 15;
- Art. 12 –L'entrata in vigore del regolamentopag. 15;

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La materia del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,¹ il procedimento sanzionatorio previsto da tale articolo in materia di violazione degli specifici obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 14², 22, comma 2,³ e 47, comma 2, secondo periodo,⁴ del medesimo decreto legislativo.

Art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:

“1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

2. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.”. In merito alla necessità di apposita previsione regolamentare in materia cfr. la delibera n. 66/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione, in tema di “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013)” – 31 luglio 2013 (pagg. 5-6), laddove si legge che: “Con riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, l'articolo 47, c.3 del d.lgs 33/2013 si limita a stabilire che le sanzioni “sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”. Le norme rilevanti, a questo fine, nella legge n. 689/1981 sono quelle degli articoli 17 e 18. In base a questo rinvio, e tenuto conto delle previsioni degli articoli 17 e 18, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l'interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17- 18). In particolare, il regolamento individua, il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e il soggetto che irroga la sanzione di norma, e compatibilmente con l'autonomia riconosciuta agli enti territoriali, individuati tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio di disciplina. L'adozione del regolamento deve essere tempestiva. Nelle more dell'adozione del regolamento gli enti, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l'istruttoria ed uno a cui impete l'irrogazione delle sanzioni. Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina. Quest'ultimi agiranno sulla base dei principi sopra evidenziati e contenuti nella legge n. 689/1981. Si evidenzia che il procedimento per l'irrogazione della sanzione è avviato a seguito della segnalazione della mancata pubblicazione da parte della CiVIT, dell'OIV e del Responsabile della trasparenza, al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio, così come individuato dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione. Si ricorda che la pubblicazione dei dati deve avvenire tempestivamente tenuto conto che le sanzioni in argomento si applicano “a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e, comunque, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore” del d.lgs. n. 33/2013 (v. art. 49 del d.lgs. n. 33/2013). A partire da tali date, la mancata pubblicazione che configura l'inadempimento, è presupposto per l'avvio del procedimento sanzionatorio. Si

ricorda che per le sanzioni irrogate per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, a conclusione del procedimento, le amministrazioni o gli organismi interessati sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet il provvedimento sanzionatorio a carico del responsabile della mancata comunicazione (art. 47, c. 1). La CiVIT nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ad essa conferiti, verifica l'effettivo esercizio del potere sanzionatorio da parte delle amministrazioni, sia mediante verifica a campione sia a seguito di segnalazione.”

3. Art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:

“1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;il curriculum;
- b) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- e) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”. Gli artt. 2, 3, 4 e 7, della legge 5 luglio 1982, n. 441 sono i seguenti: “2. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.”; “3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al

numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.”; “4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Si applica il secondo comma dell'articolo 2. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.”; “7. Nel caso di inadempimento degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.”. Art. 22, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.”. L'art. 22, comma 1, prevede che “Ciascuna amministrazione pubblica aggiorna annualmente:

- a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di dirittoprivato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.”.

³ Vedasi nota 1.

Art. 2 **Principi**

1. Il presente regolamento si fonda sui seguenti principi:

- a. criteri di applicazione delle sanzioni definiti con riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;⁵
- b. presenza del contraddittorio con il soggetto interessato;
- c. separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione;

⁴ **Art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689:**

“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”.

⁵ Art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.

⁶ Art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

“Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.”. e art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.”.

Art. 3

Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni

1. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è individuata nel responsabile dell'ufficio di disciplina. Nel caso di assenza o impedimento del responsabile dell'ufficio di disciplina competente all'irrogazione delle sanzioni è il responsabile dell'area economica.⁸

⁷ Vedasi nota 1. E delibera n. 10 del 21 gennaio 2015 dell'ANAC

TITOLO II

IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 4

Procedimento istruttorio

1. Il soggetto competente ad avviare il procedimento istruttorio è individuato nel Responsabile della trasparenza.
2. Entro trenta giorni dal termine della scadenza, stabilita dal Responsabile della trasparenza, per l'acquisizione dei dati richiesti, lo stesso assegna – con apposita comunicazione da notificarsi ai sensi di legge – al soggetto inadempiente un termine non superiore ai trenta giorni per la presentazione degli stessi, avvisandolo contestualmente che, in caso contrario, si procederà all'applicazione del regime sanzionatorio.
3. La medesima procedura sarà eseguita in caso d'incompletezza dei dati acquisiti.
4. Nel caso il termine assegnato per la consegna dei dati o per il completamento degli stessi non venga rispettato dal soggetto interessato, il Responsabile della trasparenza procede – entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine – a segnalare la fattispecie di cui ai precedenti commi 1 e 2 all'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni per gli adempimenti conseguenti.
5. Il procedimento istruttorio può essere avviato – in caso d'inottemperanza da parte del Responsabile della trasparenza – anche su segnalazione del nucleo di valutazione e/o dalla CiVIT oggi ANAC.9

Art. 5

Sanzioni per violazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013

1. Ai soggetti che non ottemperano – sia in modo parziale che totale – agli obblighi previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33¹⁰ si applica la sanzione amministrativa sulla base dei principi di proporzionalità e graduazione delle sanzioni secondo quanto stabilito nelle tabelle sottostanti:

TABELLA A	
ANNO DI ELEZIONE O NOMINA	
fattispecie prevista dall'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013	sanzione
lett. b): il curriculum	€ 500,00
lett. d): i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	€ 500,00
lett. e): gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti	€ 500,00
lett. f): le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso	€ 500,00
TOTALE	€ 2.000,00

TABELLA B	
ANNI SUCCESSIVI ALLA ELEZIONE O NOMINA	
fattispecie prevista dall'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013	sanzione
lett. d): i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	€ 500,00
lett. e): gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti	€ 500,00
lett. f): le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso	€ 500,00
TOTALE	€ 1.500,00

2. Il totale risultante dalla sommatoria delle sanzioni riportate nelle tabelle A e B di cui al comma 1 del presente articolo è raddoppiato nel caso di mancata trasmissione di tutti i dati richiesti così come sopra individuati nelle varie caselle.
3. Il totale risultante dalla sommatoria delle sanzioni riportate nella tabella B di cui al comma 1 del presente articolo è triplicato nel caso di recidiva nella mancata trasmissione di tutti i dati richiesti così come sopra individuati nelle varie caselle.
4. Le somme di cui alla tabelle A e B di cui al comma 1 del presente articolo sono ridotte del 50% (laddove la riduzione non sia inferiore al minimo edittale di € 500,00) o ridotte ad € 500,00 (laddove la riduzione sia inferiore al minimo edittale di € 500,00) nel caso di completamento o consegna di quanto richiesto successivamente allo scadere del termine assegnato dal Responsabile della trasparenza di cui al comma 1 del precedente articolo e prima dell'emissione dell'ordinanza motivata di ingiunzione al pagamento di cui al comma 4 del successivo articolo.¹¹

⁸ Vedasi nota 1.

⁹ Vedasi nota 2.

¹⁰ Art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

“E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.”.

Art. 6
Sanzioni per violazione degli artt. 22, comma 2, e 47, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 33/2013

1. Ai soggetti che non ottemperano – sia in modo parziale che totale – agli obblighi previsti dagli artt. 22, comma 2,¹² e 47, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33¹³ si applica la sanzione amministrativa, sulla base dei principi di proporzionalità e graduazione delle sanzioni secondo quanto stabilito nelle tabelle sottostanti.¹⁴

TABELLA A	
RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'/ENTE PUBBLICO/ENTE DI DIRITTO PRIVATO	
fattispecie prevista dall'art. 22, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013	sanzione
a) dati relativi agli incarichi di amministratore vigenti	500,00
b) trattamento economico complessivo spettante agli amministratori	500,00
c) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	€ 500,00
TOTALE	€ 1.500,00

TABELLA B	
RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'/ENTE PUBBLICO/ENTE DI DIRITTO PRIVATO NELL'ANNO DI NOMINA	
fattispecie prevista dall'art. 47, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013	sanzione
a) dati relativi al proprio incarico di amministratore (qualifica e compenso)	€ 500,00
TOTALE	€ 500,00

TABELLA C	
RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'/ENTE PUBBLICO/ENTE DI DIRITTO PRIVATO NEGLI ANNI SUCCESSIVI ALLA NOMINA	
fattispecie prevista dall'art. 47, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013	sanzione
a) dati relativi alla indennità di risultato percepita	€ 500,00
TOTALE	€ 500,00

2. Il totale risultante dalla sommatoria delle sanzioni riportate nelle tabelle A, B e C di cui al comma 1 del presente articolo è raddoppiato nel caso di mancata trasmissione di tutti i dati richiesti così come sopra individuati nelle varie caselle.
3. Il totale risultante dalla sommatoria delle sanzioni riportate nelle tabelle A e C di cui al comma 1 del presente articolo è triplicato nel caso di recidiva nella mancata trasmissione di tutti i dati richiesti così come sopra individuati nelle varie caselle.
4. Le somme di cui alla tabelle A, B e C di cui al comma 1 del presente articolo sono ridotte del 50% (laddove la riduzione non sia inferiore al minimo edittale di € 500,00) o ridotte ad € 500,00 (laddove la riduzione sia inferiore al minimo edittale di € 500,00) nel caso di completamento o consegna di quanto richiesto successivamente allo scadere del termine assegnato dal Responsabile della trasparenza di cui al comma 1 del precedente articolo e prima dell'emissione dell'ordinanza motivata di ingiunzione al pagamento di cui al comma 4 del successivo articolo.

¹¹ Vedasi nota 3.

¹² Vedasi nota 4.

¹³ Vedasi nota 11.

Art. 7

Procedimento sanzionatorio

1. Una volta ricevuta la segnalazione del Responsabile della trasparenza circa la necessità dell'irrogazione della sanzione, l'autorità competente procede all'irrogazione della stessa, attraverso apposito verbale di accertamento e contestazione della violazione.
2. Il verbale di accertamento e contestazione della violazione deve essere notificato all'interessato con le modalità previste dalla normativa vigente entro il termine di trenta giorni dalla segnalazione effettuata dal Responsabile della trasparenza.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento e contestazione della violazione, il soggetto interessato può far pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dall'autorità competente all'irrogazione della sanzione.
4. L'autorità competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma precedente, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese sostenute per l'attivazione dei procedimenti istruttori e sanzionatori, all'autore della violazione, specificandone i termini e le modalità di pagamento, che comunque non potranno avvenire oltre i trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
5. E' ammesso il pagamento rateale della sanzione in massimo cinque rate potenziali da versarsi annualmente; l'ultima rata deve comunque essere versata entro il termine previsto per lo scioglimento del Consiglio Comunale.
6. A partire dalla data di notificazione dell'ordinanza motivata e sino al pagamento della sanzione o della I rata – nel caso di pagamento rateale – da parte del soggetto interessato, viene sospesa l'erogazione dell'indennità di carica e del gettone di presenza da parte dell'ufficio competente in materia.
7. Decorso inutilmente il termine per il pagamento previsto nell'ordinanza motivata, si procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, secondo la normativa vigente.
8. Il servizio "servizi finanziari" del Comune di Ardore cura la predisposizione del titolo esecutivo e la conseguente procedura.

Art. 8

Opposizione

1. Contro l'ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre ricorso avanti il Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2011,¹⁵ entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

¹⁴ **Art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150:**

1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la Violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
 - a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
 - c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
 - d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
 - e) valutaria;
 - f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
- a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
 - b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
 - c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
- a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
 - b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omissso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.”.

NORME FINALI

Art. 9

Pubblicità

1. Di quanto previsto all'art. 7, sia relativamente al verbale di accertamento che all'ordinanza di irrogazione della sanzione che di ordinanza di archiviazione, viene data notizia alla cittadinanza attraverso la pubblicazione dei relativi atti nella sezione relativa alla trasparenza del sito web comunale.

Art. 10

L'approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale.
2. Le note accompagnatorie inserite nel presente regolamento non debbono intendersi sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale, assolvendo una funzione di trasparenza e ausilio in particolare per gli amministratori ed in generale per tutti i lettori.

Art. 11

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione il termine di cui al comma 1 dell'art. 4 deve intendersi – laddove esso cada prima dei trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento – decorrente dalla data di entrata in vigore della presente disciplina regolamentare.

Art. 12

L'entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.